



Federazione Autonomi Bancari Italiani  
Segreteria Centrale Organo di Coordinamento  
**Banca Monte dei Paschi di Siena**

E-mail: [info@fabimps.it](mailto:info@fabimps.it) - sito web: [www.fabimps.it](http://www.fabimps.it)



## GUIDA SULLA TASSAZIONE DEL FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE CHE ACCEDE AL FONDO DI SOLIDARIETA' della Banca Monte dei Paschi di Siena



La guida costituisce un supporto per valutare le possibili opzioni di riscatto, ma la scelta rimane sempre individuale e non è possibile indicare a priori la scelta migliore, in quanto numerosi fattori di natura tecnica (anticipazioni, rendimenti) e fiscale (situazione personale familiare e di reddito) possono incidere sulla situazione individuale.

La materia è complessa e la guida deve necessariamente fare una sintesi per far sì che il documento non risulti troppo tecnico o analitico e quindi di difficile lettura.

Per ulteriori approfondimenti la struttura della Segreteria di Coordinamento FABI BMPS è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Segreteria di Coordinamento FABI – Banca MPS

## Possibili scelte relative al Fondo Pensione per chi aderisce al Fondo di Solidarietà:

- 1) **Mantenimento della posizione individuale presso il Fondo** (non è più possibile continuare ad effettuare versamenti nel Fondo ma solo mantenere le quote attuali che continueranno comunque ad essere rivalutate secondo l'andamento dello stesso).
- 2) **Riscatto parziale (50%) o totale della posizione (100%)** con le differenti tipologie di tassazione a secondo della qualifica di vecchio iscritto (già Iscritto a forma previdenziale alla data del 28/4/1993) o nuovo iscritto (iscritto dopo il 28/4/1993).

Il riscatto parziale del primo 50% della posizione è possibile in quanto l'adesione al Fondo è equiparata al riscatto parziale per "mobilità" (ammortizzatore sociale) ed ha lo stesso tipo di tassazione sia che lo si richieda in questa fase, sia che lo si richieda un volta maturato il diritto alla pensione.

Il riscatto del secondo 50% della posizione è comunque possibile ma ha un regime diverso di tassazione se lo si richiede prima della maturazione del diritto alla pensione.

In generale è meno favorevole nella parte maturata dall' 1/1/2007 in poi (in quanto si perde la tassazione agevolata del 15% riducibile fino al 9%) mentre nella parte dal 2001 al 2006 dipende dalla situazione personale reddituale e di carichi di famiglia (si applica il regime di tassazione ordinaria al posto dell'aliquota interna del fondo). La convenienza complessiva non è quindi determinabile a priori in quanto deriva da una molteplicità di fattori individuali (presenza di anticipazioni e relativa imputazione temporale) e personali (presenza di altri redditi, carichi di famiglia...).

Una valutazione personalizzata può essere effettuata solo con un'approfondita analisi fiscale e talvolta è indispensabile farsi fare i conteggi dal Fondo Pensione che è il solo che ha il quadro complessivo delle imputazioni temporali di versamenti, rendimenti e anticipazioni.

- 3) **Trasferimento della posizione ad altra forma di previdenza complementare**, come previsto dal Dlgs 252/05 relativo alla riforma della Previdenza Complementare.

## Tipologie di tassazione a cui è assoggettato il Fondo Pensione in caso di riscatto:

In caso di riscatto, l'applicazione della tassazione alla posizione individuale presso il Fondo Pensione dipende dai seguenti 3 elementi:

### 1) **Data di prima iscrizione alla previdenza complementare (vecchio / nuovo iscritto)**

E' definito "vecchio iscritto" chi era già iscritto ad una qualsiasi forma di previdenza complementare (e non ne ha riscattato la posizione) alla data del 28 aprile 1993.

Chi non ha i requisiti di cui sopra è invece definito "nuovo iscritto".

### 2) **Periodo fiscale**

Il montante (versamenti e rendimenti) accumulato nel corso della vita previdenziale dell'iscritto viene tassato in base alle regole tempo per tempo vigenti, che sono diverse per i 3 periodi sotto riportati:

- **M1:** fino al 31/12/2000
- **M2:** dal 1/1/2001 al 31/12/2006
- **M3:** dal 1/1/2007

(Le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati fino a quelli più recenti)

### 3) Tipologia di tassazione in base a ciascuno dei 3 periodi

- Tassazione separata con “Aliquota TFR” calcolata dal datore di lavoro
- Tassazione separata con “Aliquota interna del Fondo” (si moltiplica il montante considerato per 12, si divide il risultato per il numero di anni di partecipazione al fondo pensione: sull'imponibile così ottenuto si applicano le aliquote dell'IRPEF, ottenendo una imposta che corrisponde all'aliquota interna)
- Ritenuta a titolo di imposta del 23%
- Ritenuta a titolo di imposta del 15% (ridotto dello 0,30% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al fondo **fino al minimo del 9%**)
- Tassazione ordinaria in base all'aliquota del proprio scaglione di reddito nell'anno di riscatto (l'assegno del Fondo di Solidarietà è assoggettato a tassazione separata e quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiscono l'unico reddito nel periodo di riferimento, con attuale aliquota base a partire dal 23%)

### Tabelle riepilogative tassazioni per varie tipologie e periodi durante la permanenza nel Fondo di Solidarietà:

#### Schema sintetico della tassazione – VECCHI ISCRITTI

CAUSALE	MISURA	M1 Montante al 31/12/2000 al netto delle quote esenti e dei rendimenti tassati al 12,5%	M2 Montante dal 2001 al 2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	M3 Montante dal 2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati
<b>MOBILITA'</b>	<b>50%</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>TFR</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>INTERNA AL FONDO</b>	Ritenuta a titolo d'imposta del <b>15%</b> ( <b>ridotta fino al 9%</b> dopo 20 anni [*])
<b>CAUSE DIVERSE</b>	<b>50%</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>TFR</b>	<b>Tassazione ORDINARIA</b>	Ritenuta a titolo d'imposta del <b>23%</b>

#### Schema sintetico della tassazione – NUOVI ISCRITTI

CAUSALE	MISURA	M1 Montante al 31/12/2000 al netto delle quote esenti e dell'eventuale franchigia sul TFR	M2 Montante dal 2001 al 2006 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati	M3 Montante dal 2007 al netto dei contributi non dedotti e redditi già tassati
<b>MOBILITA'</b>	<b>50%</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>INTERNA AL FONDO</b>		Ritenuta a titolo d'imposta del <b>15%</b> ( <b>ridotta fino al 9%</b> dopo 20 anni [*])
<b>CAUSE DIVERSE</b>	<b>50%</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>INTERNA AL FONDO</b>	<b>Tassazione ORDINARIA</b>	Ritenuta a titolo d'imposta del <b>23%</b>

[\*] Qualora la data di iscrizione sia antecedente al 1° gennaio 2007 gli anni di adesione anteriore a tale lasso di tempo sono considerati fino ad un massimo di 15

## Tabella riepilogativa tassazione in caso di **PRESTAZIONE** dopo aver maturato il diritto alla pensione

Il **vecchio iscritto** può richiedere l'intero capitale ma, per poter usufruire del regime fiscale particolarmente conveniente introdotto a partire dal 2007, deve convertire in rendita almeno il 50% della posizione maturata dal 1/1/2007 in avanti.

Se si sceglie di liquidare l'intera posizione in capitale, verrà applicata la tassazione prevista per il montante M2 anche sul montante M3 (tassazione separata Irpef con aliquota interna calcolata sulla base dell'importo maturato), oltre alla ritassazione dei rendimenti già assoggettati anno per anno.

Il **nuovo iscritto**, ha ai invece l'obbligo di convertire in rendita almeno il 50% della posizione.

Periodo di accumulo del montante	Vecchi Iscritti		Nuovi Iscritti	
	Prestazione in Capitale	Prestazione in Rendita	Prestazione in Capitale	Prestazione in Rendita
<b>Fino al 31/12/2000</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>TFR</b>	Tassazione ordinaria sull'87% della rendita	Tassazione separata con Aliquota <b>INTERNA AL FONDO</b>	Tassazione ordinaria sull'87,5% della rendita
<b>Dal 1/1/2001 al 31/12/2006</b>	Tassazione separata con Aliquota <b>INTERNA AL FONDO</b>	Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati		Tassazione ordinaria della rendita al netto dei rendimenti maturati
<b>Dal 1/1/2007</b>	Ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,30% per ogni anno di partecipazione al Fondo Pensione oltre il 15° anno e fino ad un minimo del 9%			

**Attenzione:** nel caso in cui la conversione in rendita del 70% del montante finale accumulato (cioè effettivamente esistente presso il Fondo Pensione in cui se ne chiede la prestazione), risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale, l'aderente può chiedere in ogni caso la prestazione pensionistica interamente in capitale (e nel caso di vecchio iscritto senza penalizzazioni fiscali).

**Per i vecchi iscritti, il confronto si effettua prendendo esclusivamente la parte maturata dal 01.01.2007 cioè nel montante M3.**

### SEGUIMENTO CONTROVALORE POSIZIONE INDIVIDUALE via WEB

Finché si è in servizio la visualizzazione della propria posizione individuale è accessibile dall'intranet, ma una volta entrati nel fondo non si ha più l'accesso al portale.

Occorre quindi procedere alla registrazione partendo dai siti internet dei Fondi Pensione MPS:

<http://www.cassadiprevidenzamps.it> o <http://www.fondopensionemps.it> (a seconda dell'appartenenza)

Sotto alle credenziali per l'accesso all'Area Riservata cliccare su "Non riesco ad accedere" e procedere inserendo il proprio **codice fiscale ed il numero di iscrizione** che è **rilevabile da un qualsiasi Estratto Conto annuale del Fondo Pensioni** (se si effettua questa operazione prima di uscire dalla Banca si può semplicemente rilevare il numero di iscrizione dalla pagina iniziale dell'anagrafica accedendo dall'intranet). Si consiglia da subito di inserire come email di riferimento quella che si utilizza da casa, dal momento che una volta cessati dal servizio la casella postale MPS viene chiusa.

I moduli per il riscatto e la prestazione sono presenti sui siti internet dei Fondi sopra indicati.